

COMUNE DI SPELLO

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SUL LE AREE PUBBLICHE

Articolo 28 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Articolo 51 L.R. 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio"

Approvato con Delibera C.C. N° 2 del 19.02.2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Validità del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	
Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza	4
TITOLO II - MERCATI	5
Art. 4 – Mercato settimanale del mercoledì	5
Art. 5 – Mercati straordinari e su area privata	6
Art. 6 - Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi	7
Art. 7 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato	8
Art. 8 – Assegnazione dei posteggi alla prima scadenza	8
Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili	9
Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi	10
TITOLO III - FIERE	12
Art. 11 – Tipologia delle fiere	12
Art. 12 – Fiera del Lunedì di Pasqua	12
Art. 13 – Fiera delle Fantelle	13
Art. 14 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere	
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI	16
Art. 15 – Individuazione dei posteggi fuori mercato	16
Art. 16 - Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari	17
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI	
POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)	18
Art. 17 – Assegnazione temporanea di posteggi (spunta)	18
Art. 18 – Registrazione delle presenze	19
Art. 19 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore	19
Art. 20 - Sperimentazione	
Art. 21 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio	
Art. 22 – Uso del posteggio	
Art. 23 - Prodotti alimentari	
Art. 24 – Uso di veicoli e circolazione	
Art. 25 – Obblighi di esposizione	23
TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	
Art. 26 – Permanenza nel medesimo luogo	
Art. 27 – Zone vietate	
Art. 28 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione	
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 29 - Vigilanza e sanzioni	
Art. 30 - Verifica dei pagamenti	
Art. 31 – Elenchi, planimetrie, graduatorie	
Art. 32 – Norme transitorie e finali	
Art. 33 – Rinvio	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

- 1. Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio", disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Spello. In conformità a quanto disposto dall'articolo 34, comma 2 della legge regionale n. 10/2014 e confermato dalla Risoluzione ministeriale n. 282783 del 07.09.2016, le disposizioni del presente regolamento si applicano, ove compatibili con le norme di cui al d.lgs. 228/2001, anche agli imprenditori agricoli, per la cui anzianità d'impresa si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese con la qualifica di imprenditore agricolo.
- 2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
- 3. Non costituiscono delega delle competenze attribuite dall'art. 42 del dlgs n. 267/2000 al Consiglio Comunale le attribuzioni espresse effettuate da questo regolamento alla Giunta Comunale o ai responsabili di servizio del potere di modifica o integrazione delle sue disposizioni.
- 4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali e le nuove disposizioni sono da intendersi immediatamente in esso recepite, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento.
- 5. I Responsabili di settore possono emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.
- 6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III della l.r. 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio".

Art. 2 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
- a) *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) *Intesa*, l'intesa del 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in materia di commercio sulle aree pubbliche, attuativa del disposto dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, recepita dalla Regione dell'Umbria con d.g.r. 04.03.2013, n. 172;

- c) Testo Unico, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio";
- d) commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera specializzata, fiera promozionale, mercato o fiera del commercio equo e solidale, posteggio, posteggio fuori mercato, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10;
- e) operatore, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- f) soggetti disagiati, i soggetti di cui alla 1. 5.02.1992, n. 104;
- g) imprenditore agricolo, il soggetto di cui al d.lgs. 18.5.2001, n. 228;
- h) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della 1. 241/90;
- i) autorizzazione, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- *j)* concessione, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- k) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- 1) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- m) comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore, ad esigenze di specifiche localizzazioni o alle merceologie trattate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Testo Unico;
- n) concessione di posteggio stagionali, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore ad un mese né superiore a 6 mesi;
- o) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate in occasione di eventi, manifestazioni, feste e riunioni straordinarie di persone
- p) registro delle imprese, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

- 1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico;
 - d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, nei casi e nei limiti espressamente previsti dal presente regolamento;
 - e) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38 comma 5 della Testo Unico.

- 2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
 - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
 - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a.
- 3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..
- 4. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.
- 5. La Polizia locale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.

TITOLO II - MERCATI

Art. 4 – Mercato settimanale del mercoledì

- 1. E' confermato il mercato che si svolge nel giorno di mercoledì di ogni settimana nel capoluogo comunale in Via Roma e Via Guglielmo Marconi, presso l'Area Giardini di Borgo.
- 2. Qualora il mercato cada nei giorni 1° e 6 gennaio, festa del Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre, 25 dicembre, il mercato è automaticamente anticipato al primo giorno precedente non festivo, senza necessità di alcuna ordinanza o atto. Eventuali spostamenti di data per altre cause, soppressione o mantenimento del mercato nelle predette date, sono disposti con ordinanza sindacale.
- 3. Il mercato si compone di 21 posteggi ed è articolato nei seguenti due comparti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m):
 - a) comparto alimentare: n. 5 posteggi
 - b) comparto non alimentare: n. 16 posteggi
- 4. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Testo Unico, oltre ai posteggi di cui al comma 3, ne sono previsti in contiguità con il mercato, in Piazza Kennedy, ulteriori n. 5 riservati ad hobbisti, senza automezzo, che possono partecipare con concessioni temporanee per la cui assegnazione, il giorno stesso di mercato, costituisce titolo di priorità il non avervi partecipato la settimana precedente, in omaggio al principio di rotazione espresso nell'articolo richiamato. In caso di parità si tiene conto dell'ordine temporale delle richieste e, in caso di richieste sostanzialmente concomitanti, si procede con sorteggio.

- 5. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 7.30 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.15. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le 14.00
- 6. La Giunta comunale è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a disporre:
 - a) la modifica temporanea, del giorno di svolgimento e/o degli orari di cui al comma 4 in relazione a particolari esigenze che si manifestassero nel corso di applicazione del regolamento;
 - b) l'inserimento nel mercato della vendita di prodotti non presenti o comunque tipici o qualificanti, mediante l'apposizione di un vincolo merceologico ai sensi dell'articolo 36 del Testo Unico a posteggi nuovi, rinunciati, decaduti, revocati o non ancora assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) l'ampliamento del mercato in Piazza Kennedy e in Via Centrale Umbra con ulteriori 3 posteggi.

Art. 5 – Mercati straordinari e su area privata

- 1. Lo svolgimento di mercati straordinari nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad altri eventi particolari, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera h) del Testo Unico è deliberato dalla Giunta comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica le modalità di svolgimento, date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria ed è pubblicata con congruo anticipo nell'Albo Pretorio e nel sito Web.
- 2. Qualora il mercato straordinario consista in una nuova edizione del mercato ordinario, le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.
- 3. L'organizzazione di mercati in area privata solo autorizzata e, pertanto, non ceduta in disponibilità del Comune è ammessa esclusivamente alle seguenti condizioni cumulative:
 - a) la Giunta comunale approvi lo svolgimento del mercato ed il suo regolamento che preveda, in ogni caso, la facoltà di accesso all'area da parte degli organi di vigilanza e l'assunzione di responsabilità, da parte del soggetto promotore dell'iniziativa, circa il corretto e regolare svolgimento;
 - b) il soggetto promotore dell'iniziativa stipuli con il Comune apposita convenzione che ne disciplina lo svolgimento e che può prevedere eventuali cauzioni per inadempimento agli obblighi assunti o contributi a carico dell'organizzatore.
- 4. Lo svolgimento della manifestazione è disciplinato dalle norme del relativo regolamento e riveste carattere privato, senza alcun onere o responsabilità del Comune, pur con la partecipazione di operatori di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi

- 1. Nel caso in cui in un mercato si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dall'ampliamento del mercato, il Responsabile d'Area emana apposito Bando nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, a parità di questa, il numero di presenze, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nel Bando stesso.
- 2. Le operazioni di miglioria di cui al comma 1, avviene limitatamente ai posteggi del medesimo comparto.
- 3. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni, mediante bando ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico, del posteggio o dei posteggi rimasti disponibili.
- 4. Nel caso in cui il Responsabile d'Area, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio, all'operatore è assegnato un nuovo posteggio libero, senza dar corso alla procedura di miglioria di cui al comma 1.
- 5. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39 comma 3, è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. Il comune provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative alla separazione dei comparti o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio e ritorno ai rispettivi posteggi originari.
- 6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Locale, sentiti gli operatori, può disporre a titolo temporaneo di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni, fermo il divieto di fondere posteggi fra di loro.
- 7. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

Art. 7 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato

- 1. In conformità a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, dal d.l. 29.12.2016 n. 244 convertito dalla legge 27.02.2017 n. 19 e dalla legge 27.12.2017, n. 205, comma 1180:
 - a) le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato in essere alla data del 01.01.2018 hanno scadenza il 31.12.2020.
 - b) le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato per le quali, alla data del 01.01.2018, era già stata disposta scadenza in date successive al 31.12.2020, conservano detta scadenza.
- 2. L'eventuale modifica normativa delle date di scadenza delle concessioni indicate al comma 1, è da considerare immediatamente recepita nel presente regolamento senza necessità di procedimento di adeguamento del medesimo ad opera del Consiglio comunale.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi alla prima scadenza

- 1. L'assegnazione dei posteggi venuti a scadenza nei mercati e fuori mercato alle date di cui all'articolo 7 è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al momento della pubblicazione del bando. L'anzianità complessiva così determinata è valutata nel seguente modo:
 - 1. anzianità pari o inferiore a 5 anni: 2 punti per ciascun trimestre di anzianità, fino ad un massimo di 40 punti;
 - 2. anzianità compresa tra 5 e 10 anni: 40 punti per i primi cinque anni di anzianità, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 50 punti in totale;
 - 3. anzianità superiore a 10 anni: 50 punti per i primi dieci anni, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 60 punti in totale.

L'ultimo trimestre in termini temporali è conteggiato per intero anche se in esso l'anzianità dell'esercizio dell'impresa è parziale.

Per l'impresa titolare della concessione scaduta in uno specifico posteggio che partecipa alla selezione per la riassegnazione del medesimo l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese è cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

- b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: punti 40 a favore dell'impresa titolare della concessione scaduta in uno specifico posteggio che partecipa alla selezione per la riassegnazione del medesimo;
- 2. A parità di punteggio complessivo conseguito ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 l'assegnazione del posteggio avviene sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

- 3. I criteri previsti al comma 1 lettera b) si applicano solo per il periodo di prima applicazione stabilito fino al 31.12.2024.
- 4. Tutte le nuove concessioni hanno validità di nove anni dal rilascio.
- 5. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non riassegnare concessioni qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse, considerati prevalenti.
- 6. E' fatta salva, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1181, l'applicazione delle specifiche modalità di assegnazione dei posteggi, previste con intesa della Conferenza Unificata ad integrazione di quella del 5 luglio 2012, per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili

- 1. Fuori dei casi dell'articolo 8, qualora vi siano nel mercato o fuori mercato posteggi liberi all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero si rendano disponibili dei posteggi per rinuncia, revoca o decadenza ovvero ancora nel caso di istituzione di nuovi posteggi nei mercati o fuori mercato, la loro assegnazione avviene, fermi restando eventuali riserve o vincoli merceologici relativi al posteggio, sulla base, del maggior punteggio così calcolato:
 - a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, con punteggio calcolato a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a);
 - b) limitatamente ai mercati, punti 0.4 per ogni presenza effettiva a favore dell'impresa che vi ha effettivamente partecipato per assegnazione temporanea (spunta), negli ultimi due anni precedenti la selezione, fino ad un massimo di 30 punti, in relazione a quanto chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 224850 del 05/11/2015
- 2. A parità di punteggio complessivo conseguito ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 l'assegnazione del posteggio avviene sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
- 3. Decorso il periodo di prima applicazione e cioè dal 01.01.2025, l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo avviene in base al solo criterio dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese intesa come valore assoluto e, in caso di parità, per sorteggio.
- 4. La Giunta può disporre che i posteggi di cui al comma 1 siano temporaneamente non assegnati in concessione pluriennale ed utilizzati con concessioni solo temporanee (spunta), al fine di verificare la possibilità di indirizzarli alla vendita di talune sole merceologie scarsamente rappresentate o comunque tipiche o qualificanti. Decorso il periodo massimo di un anno di sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio sugli esiti della medesima affinché questo deliberi se disporre il vincolo merceologico ad uno o più posteggi, dare o meno priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale, se sopprimerli o come altrimenti utilizzarli.

5. Le nuove concessioni hanno validità di nove anni dal rilascio.

Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi

- 1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Testo Unico, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e distintamente per ciascuno dei comparti o delle merceologie eventualmente previste, sulla base di bandi inviati al Bollettino telematico della Regione entro il primo lunedì di ciascun mese.
- 2. Qualora per un determinato mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione mensile del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per tre volte consecutivi non sono stati richiesti.
- 3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C. oppure con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al possesso della P.E.C., a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte.
- 4. In conformità a quanto previsto dall'Intesa e riprodotto dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato o nella fiera nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
- 5. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile d'Area procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
- 6. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, anche mediante sorteggio effettuato al loro turno.
- 7. L'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 40, comma 10, del Testo Unico può avvenire sulla base di bandi pubblicati sul sito istituzionale del comune.

8.	Le procedure di assegnazione dei posteggi di cui all'articolo 8, trattandosi di evento straordinario, sono definite nel relativo bando, approvato con determina dirigenziale, anche in eventuale deroga a quanto stabilito nel presente articolo.					

TITOLO III - FIERE

Art. 11 – Tipologia delle fiere

- 1. Tenuto conto dell'esigenza di mantenere la netta differenziazione delle fiere dai mercati, conservando ad esse le tradizionali caratteristiche di evento straordinario che conferiscono loro particolare attrattività, con ricambio degli operatori, variabilità di date e luoghi di svolgimento, dell'ampiezza e dell'assortimento merceologico, per la durata di validità del presente regolamento, non sono previste fiere con concessioni pluriennali di posteggio che il Testo Unico dà facoltà di istituire.
- 2. In relazione a quanto previsto al comma 1, tutte le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono classificate e organizzate come fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) del Testo Unico e le concessioni di posteggio in esse rilasciate hanno durata pari a quella della manifestazione, in conformità a quanto previsto all'articolo 40, comma 2 bis, del Testo Unico ed al punto 3 dall'Intesa 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata.

Art. 12 – Fiera del Lunedì di Pasqua

- 1. E' confermata la fiera che si svolge il Lunedì di Pasqua di ogni anno nel capoluogo comunale in Via Roma, Via Guglielmo Marconi, Via Centrale Umbra presso l'area Giardini di Borgo.
- 2. Nella fiera è previsto un numero di posteggi, variabile di anno in anno, tra un minimo di 35 ed un massimo di 50.
- 3. Con delibera della Giunta comunale, non costituente modifica del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3 ed assunta entro il mese di febbraio di ciascun anno, sono stabiliti annualmente, con riferimento alla successiva edizione della fiera:
 - a) il numero dei posteggi complessivo, entro i limiti indicati al comma 2;
 - b) il numero dei posteggi da vincolare a determinate merceologie specifiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico;
 - c) l'eventuale riserva di uno o più posteggi per soggetti svantaggiati;
 - d) la previsione, in prossimità della fiera, di posteggi per organizzazioni di volontariato, artigiani e commercianti in sede fissa per la sola esposizione ed i relativi criteri di assegnazione;
 - e) gli orari e quant'altro eventualmente necessario all'ordinato e funzionale svolgimento della fiera.
- 4. Le determinazioni di Giunta di cui al comma 3 tengono conto:
 - a) della riuscita della manifestazione nell'assetto dell'ultima edizione, degli eventuali problemi emersi;

- b) della volontà di mantenere alta alla fiera l'attrattività legata ad elementi di novità;
- c) della finalità di promuovere, rivitalizzare la fiera ed elevarne gradualmente la qualità ed incentivarne la caratterizzazione o tipizzazione con prodotti identitari;
- d) delle eventuali proposte ed osservazioni delle Associazioni di categoria.
- 5. In assenza della determinazione annuale di cui al comma 3 o per gli aspetti da questa non disciplinati è confermata la disciplina stabilita nell'anno precedente.

Art. 13 – Fiera delle Fantelle

- 1. E' confermata la Fiera delle Fantelle che si svolge la seconda domenica di Novembre di ogni anno nel capoluogo comunale in Via Roma, Via Guglielmo Marconi, Via Centrale Umbra presso l'area Giardini di Borgo.
- 2. Nella fiera è previsto un numero di posteggi, variabile di anno in anno, tra un minimo di 35 ed un massimo di 50.
- 3. Con delibera della Giunta comunale, non costituente modifica del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3 ed assunta entro il mese di agosto di ciascun anno, sono stabiliti annualmente, con riferimento alla successiva edizione della fiera:
 - a) il numero dei posteggi complessivo, entro i limiti indicati al comma 2;
 - b) il numero dei posteggi da vincolare a determinate merceologie specifiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico;
 - c) l'eventuale riserva di uno o più posteggi per soggetti svantaggiati;
 - d) la previsione, in prossimità della fiera, di posteggi per organizzazioni di volontariato, artigiani e commercianti in sede fissa per la sola esposizione, ecc. ed i relativi criteri di assegnazione;
 - e) gli orari e quant'altro eventualmente necessario all'ordinato e funzionale svolgimento della fiera;
 - f) la data di svolgimento, solo nel caso in cui si verifichi la concomitanza con altri eventi o fiere similari.
- 4. Le determinazioni di Giunta di cui al comma 3 tengono conto:
 - a) della riuscita della manifestazione nell'assetto dell'ultima edizione, degli eventuali problemi emersi;
 - b) della volontà di mantenere alta alla fiera l'attrattività legata ad elementi di novità;
 - c) della finalità di promuovere, rivitalizzare la fiera ed elevarne gradualmente la qualità ed incentivarne la caratterizzazione o tipizzazione;
 - d) delle eventuali proposte ed osservazioni delle Associazioni di categoria.
- 5. In assenza della determinazione annuale di cui al comma 3 o per gli aspetti da questa non disciplinati è confermata la disciplina stabilita nell'anno precedente.

Art. 14 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere

- 1. Le domande di partecipazione alle singole edizioni annuali delle fiere debbono pervenire al Comune, indipendentemente dalla data di spedizione non prima del 1° gennaio dell'anno in cui si svolgono né oltre sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento di ciascuna fiera. Il rischio di eventuali disguidi e ritardi postali è ad esclusivo carico del richiedente. E' ammessa domanda cumulativa per entrambe le fiere.
- 2. Le domande pervenute prima del termine iniziale di inoltro sono dichiarate irricevibili; quelle pervenute oltre il termine finale di inoltro sono inserite nella graduatoria dopo le domande pervenute nei termini.
- 3. La domanda di partecipazione è inoltrata esclusivamente con P.E.C, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte di chi non è tenuto al possesso della P.E.C., e deve contenere:
 - a) generalità, codice fiscale e partita IVA, se ditta individuale;
 - b) ragione sociale e partita IVA, se impresa;
 - c) estremi dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche con la quale si intende partecipare;
 - d) estremi dell'iscrizione al R.E.A.;
 - e) settore merceologico e specifica merceologia trattata;
 - f) recapito per comunicazioni, compreso numero telefonico ed eventuale E-mail;
- 4. Le domande con irregolarità sanabili o incomplete possono essere corrette o integrate nei termini a tal fine assegnati dal Comune.
- 5. Le domande di partecipazione alle fiere, fermo restando il requisito della trattazione prevalente di uno o più prodotti per esse previsti, sono valutate ed eventualmente accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, valutata fino ad un massimo di 60 punti, con le modalità indicate all'articolo 8, comma 1, prendendo come riferimento temporale per il calcolo dell'anzianità la data di svolgimento della fiera;
 - b) pregressa partecipazione dell'impresa alla fiera: punti 40 legati all'azienda con la quale si è partecipato di cui segue le sorti;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto;
 - d) sorteggio, nell'ipotesi di parità di punteggio ai sensi delle lettere a), b) e c).
- 6. I 40 punti di cui al comma 5 lettera b):
 - a) sono attribuiti alle imprese che, nelle ultime dieci edizioni annuali della fiera precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, hanno totalizzato il maggior numero di presenze effettive in essa e, a parità di presenze, vantino maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, intesa come valore assoluto;
 - b) sono attribuiti ad un numero di imprese pari al numero minimo di posteggi previsti per ciascuna fiera, cioè trentacinque imprese;

- c) sono assegnati all'impresa per essere fatti valere nella prima edizione della fiera successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e per ulteriori undici anni.
- 7. I posteggi della fiera riservati a specifiche categorie di operatori oppure vincolati alla vendita di specifiche categorie di prodotti sono assegnati prioritariamente ai soggetti che, rispettivamente, appartengono a tali categorie di operatori o che hanno inoltrato domanda di partecipazione per la specifica categoria di prodotti. Tale priorità prevale rispetto ai criteri di cui ai commi 5 e 6.
- 8. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate all'albo comunale e nel sito istituzionale per la durata di dieci giorni.
- 9. Gli operatori utilmente collocati in graduatoria sono convocati ad una o più incontri per la scelta del posteggio. Nella riunione gli operatori presenti, o terzi in possesso di apposita delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante, per ordine di graduatoria, scelgono il posteggio dove collocarsi. All'operatore che non presente, né rappresentato è assegnato d'ufficio, anche mediante sorteggio, uno dei posteggi disponibili, al momento in cui avrebbero dovuto operare la scelta.
- 10. E' fatta salva applicazione degli eventuali limiti alla titolarità di più posteggi nelle fiere, disposti con intesa ai sensi della legge 27.12.2017, n. 205, comma 1181.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI

Art. 15 – Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato:

Ubicazione	Merceologia	Giorni di utilizzazione	Orari
Cimitero civico	n.1 Fiori e piante,	Tutti i sabati e le domeniche	Apertura
Posteggio n. 1	piccoli prodotti		del
	funerari		cimitero
Cimitero civico	n.1 Fiori e piante,	Tutti i pomeriggi dei giorni	Apertura
Posteggio 2	piccoli prodotti	prefestivi e la mattina dei	del
	funerari	festivi nonché tutti i giorni dal	cimitero
		25/10 al 2/11 di ogni anno	
Piazza Carlo Angeli	n. 1 posteggi	Sabato	7.00-13.00
	alimentari e n. 1 non		
	alimentari		
Capitan Loreto	n.1 Porchetta	Mercoledì	7.00-20.00
Capitan Loreto	n.1 Pesce + n. 3	Giovedì	7.00-13.00
	posteggi non		
	alimentari		

- 2. In relazione alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
- 3. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta, ma gli stessi, se non utilizzati dai relativi titolari entro le ore 10.00 e non rappresentati da chioschi o altre strutture fisse, possono essere occupati temporaneamente da altri operatori della medesima merceologia, fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
- 4. Il posteggio fuori mercato deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine dell'orario di utilizzazione.
- 5. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Locale.
- 6. La Giunta comunale è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a prevedere a titolo sperimentale e con concessioni temporanee ulteriori posteggi fuori mercato, determinandone ubicazione merceologia e periodi di utilizzazione, per la durata massima di un anno, decorso il quale riferisce al Consiglio che decide se inserirli nelle previsioni di cui al presente articolo e, in caso positivo, attribuendo priorità per l'assegnazione a chi ha partecipato alla fase sperimentale. A tal fine, dell'inizio della sperimentazione è data notizia nel B.U.R.

- 7. Periodicamente la Giunta comunale dispone, con l'ausilio dei settori comunali competenti, la verifica delle condizioni di viabilità e sicurezza stradale, tutela dell'ambiente incluso quello urbano e conservazione del patrimonio storico ed artistico al fine di valutare l'eventuale soppressione di posteggi fuori mercato.
- 8. E' fatta salva applicazione degli eventuali limiti alla titolarità di più posteggi fuori mercato, disposti con intesa ai sensi della legge 27.12.2017, n. 205, comma 1181.

Art. 16 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari

- 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il Responsabile d'Area e può rilasciare concessioni temporanee di posteggio, previo parere positivo delle Aree tecniche interessate e della Polizia Locale, nonché dell'ufficio Commercio.
- 2. Sono confermati i seguenti posteggi tradizionalmente frequentati in occasione di eventi e manifestazioni ed assegnati con concessione temporanea:

Manifestazioni o eventi	Numero posteggi e settori	Data di svolgimento	Orari
Le Infiorate di Spello (Corpus Domini)	n. 6 posteggi di cui n. 2 non alimentari (giocattoli) e n. 4 alimentari e/o somministrazione alimenti e bevande	Maggio – Giugno (in concomitanza con la festa del Corpus Domini)	Per la durata dell'evento
Festa dell'Olivo e Sagra della Bruschetta	n. 5 posteggi di cui n. 2 non alimentari e n. 3 alimentari e/o somministrazione alimenti e bevande	Mese di novembre	Per la durata dell'evento
Villa Fidelia	n. 4 posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande	Esclusivamente in occasione di eventi e negli spazi individuati dalla Polizia Locale	Per la durata dell'evento
Palazzetto dello Sport	n. 2 posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande	Esclusivamente in occasione di venti e negli spazi individuati dalla Polizia Locale	

3. Nell'ipotesi di domande concorrenti, da inoltrarsi non prima di sessanta e non oltre quindici giorni antecedenti la manifestazione, relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia individuata per il posteggio.

- 4. Sono fatte salve le disposizioni per la partecipazione a feste e sagre popolari previste dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
- 5. La Giunta comunale, annualmente e con apposita deliberazione, stabilisce l'esatta ubicazione dei posteggi di cui al presente articolo curando l'armonica distribuzione delle varie tipologie.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

Art. 17 – Assegnazione temporanea di posteggi (spunta)

- 1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nella fiera di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, negli orari stabiliti e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) appartenenza alla medesima categoria di soggetti riservatari, trattandosi di posteggi riservati a portatore di handicap;
 - b) vendita prevalente delle corrispondenti merceologie, nel caso di posteggi vincolati alla vendita di specifiche merceologie, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico:
 - c) appartenenza al medesimo settore di mercato o fiera;
 - d) maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (presenza effettiva), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (presenza formale);
 - e) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto titolare. Qualora l'interessato non fornisca elementi per risalire all'anzianità di iscrizione al Registro imprese, si fa riferimento alla data di rilascio del titolo di esercizio dell'attività.
 - f) sorteggio.
- 2. I criteri di cui al comma 1 sono posti in ordine decrescente nel senso che tra operatori in posizione di parità in base ad un dato criterio la scelta dell'operatore cui assegnare il posteggio vacante avviene sulla base del criterio successivo.
- 3. I soggetti svantaggiati, qualora lo ritengano per essi conveniente, possono partecipare alle operazioni di spunta, per quel dato giorno, senza usufruire della riserva disposta a loro favore. La dichiarazione di avvalersi di tale facoltà, da effettuarsi al momento della spunta, implica rinuncia alla riserva, anche qualora in tal modo non ottengono nessun posteggio.

- 4. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili.
- 5. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati (spunta) avviene a cura della Polizia Locale.

Art. 18 – Registrazione delle presenze

- 1. Sono considerati presenti al mercato o nella fiera gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio idoneo offerto in assegnazione temporanea (spunta).
- 2. La presenza nei mercati e nelle fiere si acquisisce con l'intera partecipazione ad essi, fino all'orario di chiusura o a quello, anticipato, in cui gli organi di vigilanza consentono l'abbandono, per tutti gli operatori o per alcuni soli in presenza di comprovati motivi.
- 3. Sono considerate assenze giustificate nel mercato, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune, con P.E.C. o con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, entro e non oltre 15 giorni dal suo inizio. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
- 4. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dal mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
- 5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato, anche temporaneamente.
- 6. La rilevazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Locale, che invia le presenze medesime all'Ufficio Commercio al fine della tenuta delle relative graduatorie e del loro aggiornamento per ciascuna edizione dei mercati.

Art. 19 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verifichino eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un

mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile d'Area, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario o quant'altro necessario a far fronte all'emergenza.

- 2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato, con facoltà del Responsabile d'Area di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, sorteggio.
- 3. Al trasferimento del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico.

Art. 20 - Sperimentazione

- 1. La Giunta comunale, sulla base di eventuali direttive o indicazioni del Consiglio comunale, è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale, anche tenendo eventualmente conto dei criteri di cui al punto 4 del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013, mercati e fiere o fiere promozionali o disporne lo spostamento a titolo sperimentale. La sperimentazione non implica modifica del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Decorso un periodo massimo di un anno dall'inizio della sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine dell'eventuale istituzione e regolamentazione definitiva.
- 2. La partecipazione alla sperimentazione avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta che la dispone, costituisce il primo titolo di priorità per chi vi ha partecipato nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva della manifestazione; a tal fine dell'avvio della sperimentazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 21 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

- 1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articoli 46, comma 3 e 47 comma 1 del Testo Unico. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
- 2. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

3. Qualora il rilascio di concessioni sia stato subordinato all'adempimento di particolari obblighi o prescrizioni la concessione è sospesa di validità se l'operatore, prima di iniziare l'attività di vendita nel posteggio, non realizza quanto si è impegnato a realizzare o ad essi viene meno nel corso dell'attività. Qualora detti impegni non siano rispettati o le condizioni di esercizio ripristinate nei termini indicati dal Responsabile del servizio, la concessione è dichiarata decaduta. Il Responsabile d'Area può consentire la temporanea realizzazione parziale degli impegni, indicando modalità e tempi per l'adempimento totale.

Art. 22 – Uso del posteggio

- 1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'articolo 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
- 2. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
- 3. E' fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
- 4. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
- 5. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
- 6. L'operatore deve mantenersi interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
- 7. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
- 8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
- 9. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

- 10. E' vietata, nelle fiere e mercati:
 - a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
 - b) l'ingresso di qualsiasi venditore o anche solo espositore di merci che non sia stato espressamente ammesso a parteciparvi;
 - c) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo, compresa la modalità delle statue umane
 - d) regalare piccoli animali di affezione
- 11. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.

Art. 23 – Prodotti alimentari

- 1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
- 2. I prodotti alimentari non confezionati, non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm 50 dal suolo.
- 3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
- 4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
- 5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie, consente:
 - a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienicosanitaria;
 - b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli, sedie e simili), qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione e di occupazione del suolo.

Art. 24 – Uso di veicoli e circolazione

- 1. E' consentita la collocazione, purché interamente all'interno del posteggio assegnato , di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
- 2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
- 3. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
- 4. In nessun caso le dimensioni dell'automezzo posseduto, ancorché nuovo acquisito, danno luogo a diritto di assegnazione di determinati posteggi o possono giustificare altre pretese.
- 5. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, skateboard, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

Art. 25 – Obblighi di esposizione

- 1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
- 2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
- 3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
- 4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

TITOLO VI - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 26 - Permanenza nel medesimo luogo

- 1. Il commercio in forma itinerante presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 comma 5 del Testo Unico, deve essere esercitato con soste nel medesimo punto di durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
- 2. Per medesimo punto si intende una ubicazione a distanza non superiore a 100 metri dall'ubicazione già occupata nella medesima giornata

Art. 27 – Zone vietate

- 1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi e di sicurezza in relazione alla ridotta possibilità di controllo della Polizia Locale impegnata nelle manifestazioni si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
 - a) all'interno del centro storico, inteso come zona A del P.R.G., nonché in Piazza della Pace, Via Pinturicchio, Via Centrale Umbra, Via P.S. Fagotti, Via Circonvallazione e area cimiteriale.
 - b) a distanza inferiore a 200 metri lineari dall'area ove si svolge il mercato o la fiera, nei giorni ed orari di svolgimento;
 - c) a distanza inferiore a 200 metri lineari dall'area ove si svolgono mostre mercato, manifestazioni storiche e giochi, individuate con ordinanza, nei giorni ed orari di svolgimento;
 - d) all'interno di tutte le rotatorie e sulle isole di traffico;
 - e) nelle strade a senso unico prive di marciapiede o comunque di larghezza inferiore a 3 metri;
 - f) in ogni luogo, indistintamente, ove è vietata la fermata o la sosta secondo il Codice della strada o eventuali disposizioni comunali;
- 2. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate al comma 1.
- 3. La vendita in forma itinerante di prodotti non alimentari posizionati a terra o su teloni o su più banchi affiancati, utilizzando ampi spazi anche per il posizionamento di automezzi di supporto, è consentita esclusivamente lungo Via San Cristoforo.

Art. 28 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione

- 1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluente sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 42 comma 6 del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento.
- 3. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Spello, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa.
- 4. I vincoli merceologici, previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico e si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività, indipendentemente dall'estensione del suo titolo di esercizio.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Vigilanza e sanzioni

- 1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile d'Area, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Locale.
- 2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/98 e 47 del Testo Unico.
- 3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
- 4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni richiamate al comma 2, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500.00.

5. E' punito con la sanzione di cui al comma 4 il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio.

Art. 30 - Verifica dei pagamenti

- 1. Gli uffici competenti del Comune verificano periodicamente l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute e, in caso di omesso o irregolare pagamento, ne danno comunicazione:
 - a) All'ufficio comunale competente che, previo avvio del procedimento, procede alla sospensione dell'uso del posteggio nei mercati o fuori mercato, con inizio di decorrenza dei termini di revoca per inutilizzazione;
 - b) Al comando di Polizia Locale che interdice l'ingresso nei mercati per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione mediante versamento delle somme dovute.

Art. 31 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

- 1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati dall'Ufficio Commercio e da esso tenuti aggiornati, anche su segnalazione della Polizia Locale.
- 2. Le planimetrie, che non fanno parte del presente regolamento, sono aggiornate entro centoventi giorni dalla sua approvazione ed entro il medesimo termine da eventuali loro modifiche. Le planimetrie sono aggiornate a cura dell'Area Lavori Pubblici del Comune e sono approvate dalla Giunta Comunale.
- 3. Le planimetrie riportano per ogni mercato: il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi anche in relazione a quanto previsto dalle Raccomandazioni del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12.03.2014.

Art. 32 – Norme transitorie e finali

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento in materia di commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 19.01.2004, n. 6.
- 2. Rimangono in vigore le sole planimetrie allegate alla medesima deliberazione, esclusivamente sino all'adempimento di quanto previsto al precedente articolo 31 comma 2.

- 3. I procedimenti di accertamento della regolarità contributiva e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, sospesi in conformità a quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 845, punto 7, sono ripresi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 4. Limitatamente alla fiera del lunedì di Pasqua 2018 sono ritenute valide anche le domande di partecipazione pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che fossero eventualmente non conformi a quanto previsto dall'articolo 14, qualora siano complete nei loro elementi essenziali e ferma restando l'applicazione dei criteri di priorità per l'ammissione alla fiera previste all'articolo medesimo.

Art. 33 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010, dell'Intesa della Conferenza Unitaria del 5 luglio 2012 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio" e loro successive modifiche ed integrazioni.

* * *